

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
24 settembre 2004, n. 362.

Approvazione dell'Accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente all'intervento urgente per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico: «Progetto di rinnozione della pericolosità idraulica del Fosso di Empiglion», in località Acqua Santa, nel Comune di Castel Madama (RM) Pag. 27

**ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEGLI ASSESSORI**

2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 630.

Determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assolvimento degli obblighi connessi al periodo di post gestione così come previsti dal decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE Pag. 43

2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2004, n. 769.

Linee guida per l'attuazione dell'articolo 3 dell'ordinanza interministeriale 2 aprile 2004. Misure di semplificazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 218/88 Pag. 44

2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2004, n. 800.

Proposta di revisione ed aggiornamento del Piano Energetico Regionale Pag. 49

2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 agosto 2004, n. 824.

Modifica della deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2004, n. 55 «funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia di incentivi alle imprese (art. 19, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Definizione dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto interessi per le operazioni di credito artigiano agevolato (art. 37, legge n. 494/52), in conto rami per le operazioni di locazione finanziaria agevolata (art. 23, legge n. 240/81) e per gli interventi del Fondo Regionale di Garanzia (legge n. 1068/64). Revoca DGR n. 1661 del 9 novembre 2001». Adeguamento dei criteri che disciplinano gli interventi del Fondo Regionale di Garanzia, costituito ai sensi della legge n. 1068/64, alla legge n. 326 del 24 novembre 2003 Pag. 78

2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 agosto 2004, n. 826.

Criteri e modalità per la erogazione di contributi per danni causati da eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale a seguito di dichiarazione dello stato di calamità naturale c/o dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le disponibilità dei fondi stanziati sui rispettivi annuali bilanci regionali, ovvero con disponibilità all'uso provenienti, alla Amministrazione regionale, dallo Stato.

Pag. 89

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 21 settembre 2004 n. 1579.

Reg. (CEE) n. 2261/84, Reg. (CE) n. 2366/98 e DGR 8 settembre 2000, n. 1949. Riconoscimento dello stabilimento di molitura delle olive denominato: «Spagnoli Augusto» sito in Comune di Nerula (RM), località Chiusa Grande, via Provinciale km 1,050, ai fini dell'ambito comunitario alla produzione di olio di oliva Pag. 105

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 settembre 2004 n. 1621.

Legge regionale n. 87/90, art. 44, comma 4 e successive modificazioni. Realizzazione di iniziative promozionali nel settore della pesca nelle acque interne da parte di Associazioni o Federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi. Modalità di accesso ai contributi Pag. 107

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 4 ottobre 2004 n. 2887.

Concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di complessivi 439 posti del personale della Giunta regionale in categoria C e D, pubblicati sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio* del 30 dicembre 2003 nonché per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 101 del 30 dicembre 2003, IV serie speciale concorsi ed esami. Nomina Commissione Tecnica-Administrativa. (Pubblicata sul *BER* n. 29 del 20 ottobre 2004, parte III).

**DIREZIONE REGIONALE FAMIGLIA
E SERVIZI ALLA PERSONA**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 30 luglio 2004 n. 3039.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale: «Il Girasole, società cooperativa sociale onlus» con sede in Bracciano (RM). Sezione A Pag. 111

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 30 luglio 2004 n. 3041.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale: «Natura Viva cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Roma. Sezione B Pag. 112

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 30 luglio 2004 n. 3042.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale: «Obiettivo Psicosociale, società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Roma. Sezione A Pag. 118

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 AGO. 2004

ADDI 27 AGO. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

Augello - Ciaramelletti

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N. - 826 -

OGGETTO:


Criteri e modalità per la erogazione di contributi per danni causati da eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale a seguito di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24.02.1992 n. 225, secondo le disponibilità dei fondi stanziati sui rispettivi, annuali bilanci regionali, ovvero con disponibilità all'uopo provenienti, alla Amministrazione Regionale, dallo Stato.



826 27 AGO. 2004



OGGETTO: Criteri e modalità per la erogazione di contributi per danni causati da eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale a seguito di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, secondo le disponibilità dei fondi stanziati sui rispettivi, annuali bilanci regionali, ovvero con disponibilità all'uso provenienti, alla Amministrazione Regionale, dallo Stato.



La Giunta Regionale

- SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale all'Ambiente;
- VISTA** la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, -- Istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 -- Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- VISTA** la legge regionale n. 37 dell' 11 aprile 1985 -- Istituzione del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale n. 15 del 10 aprile 1991 -- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 37;
- VISTO** il D.Lgs n. 112, del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni -- Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della legge n. 59 del 15.3.1997 ;
- VISTA** la legge regionale n. 14, datata 6 agosto 1999 -- Organizzazione delle funzioni a livello locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** opportuno ed utile provvedere ad individuare criteri e modalità univoche ed uniformi per la erogazione di contributi, per il ristoro dei danni causati da eventi calamitosi, a seguito della proclamazione dello stato di calamità naturale e/o della dichiarazione dello stato di emergenza, assegnati e concessi secondo le disponibilità dei fondi e delle risorse finanziarie all'uso destinati, stanziati dai rispettivi bilanci annuali regionali e dei fondi all'uso destinati dallo Stato assegnati alla Amministrazione Regionale per la sollecita riutilizzazione del patrimonio edilizio per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita dei cittadini e per la ripresa delle attività produttive;
- RITENUTO** quindi individuare in via generale, criteri e modalità per la erogazione di specifici contributi per la riparazione ovvero ristrutturazione dei fabbricati o dei beni mobili o mobili registrati danneggiati, nonché la riparazione o sostituzione dei macchinari, dei mezzi e l'approvvigionamento delle scorte distrutte, necessari alla ripresa della produzione per il ritorno alla ordinaria attività produttiva;



826 27 AGO. 2004

Esperite le procedure di concertazione con le parti sociali.

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto espresso nelle premesse che fanno parte integrante della presente deliberazione, di:

- individuare ed approvare, come da allegato "A", criteri e modalità per la erogazione di contributi finanziari per il ristoro danni causati da eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale con dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o stato di emergenza, assegnati e concessi secondo le disponibilità dei fondi all'uopo destinati e stanziati nei rispettivi, annuali Bilanci regionali e con fondi all'uopo stanziati assegnati alla Amministrazione Regionale, provenienti dallo Stato, da concedere ai soggetti danneggiati, fatte salve le misure finanziarie destinate ad interventi diretti delle Amministrazioni locali;
- disporre pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




A:\criteri
assegnazione contrib

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini





Art. 1

La Regione può intervenire mediante la concessione di contributi in conto capitale, secondo le disponibilità del Bilancio Regionale, per favorire la sollecita riutilizzazione dei fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura e destinazione, e per il ripristino delle normali condizioni di vita e delle attività produttive, danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale, a seguito di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o stato di emergenza.

A tale scopo possono essere concessi contributi in conto capitale sulla spesa della riparazione ovvero ristrutturazione dei fabbricati stessi, o per il danneggiamento grave dei beni mobili o mobili registrati, nonché per il ripristino o la sostituzione dei macchinari e dei mezzi necessari alla produzione delle merci.

Art. 2

A tali fini la Regione Lazio, nel rispetto delle procedure stabilite dalla L.R. 11.04.1985 n.37, può assegnare, secondo le disponibilità del Bilancio Regionale, risorse finanziarie agli Enti Locali – Amministrazioni Comunali e Sub/Comunali, a seguito della dichiarazione dello stato di calamità e/o della dichiarazione dello stato di emergenza, i quali provvederanno alle relative priorità, graduatorie, alla concessione, assegnazione ed erogazione dei contributi, secondo i criteri delle tipologie di danno e secondo le modalità di seguito riportate.

Art. 3

Le Amministrazioni Locali Comunali e Sub/Comunali provvederanno in tal senso, con propri provvedimenti, alle relative erogazioni, secondo le risorse finanziarie ad essi trasferite, disponibili eventualmente sui rispettivi annuali bilanci regionali, secondo le sottoindicate entità e tipologie:

- a) Unità immobiliari ad uso abitazione principale danneggiate (prima casa).
- b) Unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale danneggiate (seconda casa).
- c) Beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati.

Sono ricomprese le sottoindicate tipologie di danno per le imprese produttive, studi professionali ed attività produttive:

- a) Sgombero macerie.
- b) Danni ad opere di difesa, beni immobili, beni mobili (comprese le scorte) macchinari, attrezzature ecc..

Art. 4

I contributi di cui sopra sono concessi sull'ammontare della spesa occorrente risultante da apposita perizia giurata redatta con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente.

Al contributo va aggiunta una quota IVA proporzionale al contributo concesso oltre al 7% per spese tecniche generali.

I lavori e gli interventi previsti dalla perizia debbono portare al completo recupero dell'unità immobiliare danneggiata ovvero al ripristino o la sostituzione dei mezzi e dei macchinari necessari alle produzioni.

Qualora la perizia non sia redatta conformemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'interessato viene escluso dai benefici della presente legge.

I contributi regionali sono concessi nella misura del 50% dell'opera determinata con le modalità sopraindicate. Tale spesa, compresa I.V.A. e spese tecniche generali, non può comunque essere superiore a € 10.329,14 per ciascun alloggio e ad € 2.582,28 per ciascun locale con diversa destinazione. Ciascun proprietario non può essere ammesso a contributo per più di due locali con destinazione diversa da quella di alloggio.

Il superamento nelle perizie dei massimali indicati dai precedenti commi comporta l'esclusione dai benefici previsti dal presente provvedimento.

Le Amministrazioni competenti, in sede di definizione della graduatoria possono, esclusivamente per le unità immobiliari utilizzate ed effettivamente abitate in via continuativa dallo stesso proprietario residente, elevare la percentuale indicata precedentemente, al 75% della spesa occorrente qualora il proprietario ed il suo nucleo familiare con lui convivente nell'unità immobiliare danneggiata percepiscano complessivamente un reddito familiare inferiore a €. 18.592,45, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare.

In caso di unità immobiliari appartenenti pro-indiviso a più proprietari, il reddito familiare da considerare ai fini del comma sopracitato è il più alto tra quelli posseduti da i vari comproprietari.

Ai fini della concessione dei contributi deve essere mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale risulta alla data del verificarsi dell'evento calamitoso.

Art. 5

Per la formazione della graduatoria di cui sopra le Amministrazioni competenti ed interessate adottano i seguenti criteri di priorità:

- a) Unità immobiliari effettivamente utilizzate a carattere continuativo, alla data del verificarsi dell'evento calamitoso, dagli stessi proprietari residenti limitatamente alla presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente al momento dell'evento calamitoso, salvo rinuncia del locatario.
- b) Unità immobiliari utilizzate a carattere continuativo, alla data del verificarsi dell'evento calamitoso dai locatari residenti.
- c) Unità immobiliari con destinazione d'uso ad attività commerciali, artigianali e produttive.
- d) Unità immobiliari utilizzate stagionalmente.
- e) Unità immobiliari utilizzate saltuariamente o non utilizzate.

Art. 6

Per le opere relative al patrimonio edilizio privato ammesso a contributo, la concessione edilizia prevista dalla legge 28 gennaio 1977 n.10, è sostituita dall'autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia al disposto dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n.457; dette opere sono altresì esenti dalla corresponsione dei contributi di cui all'art. 3 della citata legge 10/1977 ai sensi dell'art. 9, lettera G, della stessa legge.

I lavori ammessi a contributo, pena la revoca del contributo stesso devono comunque avere inizio entro e non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo e terminare entro un anno dalla stessa data.

Per gli edifici di proprietà privata e di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori devono essere iniziati previa intesa con la competente sovrintendenza.

Benefici finanziari

I benefici finanziari sopra richiamati sono concessi per:

- Unità Immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nei comuni interessati;
- Unità Immobiliari ad uso abitativo ma non di abitazione principale ubicate nei comuni interessati;
- Beni mobili o beni mobili registrati; il contributo è concesso in relazione al reddito familiare.

I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento.

Spese ammissibili

I contributi possono essere richiesti relativamente a:

- Lavori di ripristino di unità immobiliari che hanno subito danni;
- Redazione perizia asseverata sui danni subiti nella misura precedentemente fissata;
- Spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati;

Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali.

Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena decadenza del contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile.

Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni immobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità, o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (comma 7 dell'art. 4 legge 11 dicembre 2000 n. 365) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, relative al complesso dell'unità immobiliare.

Entità e tipologia dei benefici concedibili

La concessione dei benefici previsti, per il tramite dei comuni a cui si trasferiscono le risorse finanziarie relative, avverrà secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

- a) unità immobiliari ad uso di abitazione principale danneggiate (prime case);
- b) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale danneggiate (seconde case);
- c) beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati.

Al proprietario del bene spetta un contributo a fondo perduto fino al 50% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di € 10.000,00 per ciascun nucleo familiare.

Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

I contributi regionali sono concessi, per il tramite dei comuni, con le modalità di seguito indicate:

a) Presentazione delle domande

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice, sottoscritta dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere presentata, entro il termine perentorio di giorni 30 dal verificarsi dell'evento calamitoso, presso il comune in cui è sito l'immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il bene mobile registrato durante l'evento calamitoso.

b) Documentazione

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 che attesti:
 - a) l'esatta ubicazione e consistenza dell'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;
 - b) le generalità di tutti i proprietari dell'unità immobiliare;
 - c) la residenza e la composizione del nucleo familiare di ogni proprietario;
 - d) l'utilizzazione dell'unità immobiliare;
 - e) il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del proprietario ovvero il reddito dei nuclei familiari di tutti i comproprietari, nel caso di proprietà indivisa di una unica unità immobiliare;
 - f) che per i danni subiti non siano state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici in relazione allo stesso evento calamitoso;
 - g) l'eventuale corresponsione di indennizzi da parte di società assicuratrici a titolo di risarcimento degli stessi danni.
- Perizia asseverata, redatta con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente alla data del decreto di cui al punto, da un professionista iscritto al relativo albo professionale.

c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici

Gli Enti Locali, le Amministrazioni Comunali e Sub/Comunali, accertata la completezza delle domande ricevute, provvedono al calcolo del contributo ad alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla Regione e all'interessato. La liquidazione del contributo può avvenire per erogazioni successive.

